

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI – ISTITUZIONE DELLA DE.CO. (Denominazione Comunale)

ARTICOLO 1 – Istituzione del Marchio

Il Comune di Fonni istituisce e gestisce il marchio collettivo definito "Denominazione Comunale di Fonni", come definito dall'art. 2570 del codice civile, dall'art. 11 del D. Lgs. 30 del 2005 e dall'art. 64 del Reg. CE 40 del 1994, con le seguenti finalità ed obiettivi in relazione ai prodotti ed ai servizi di cui al presente Regolamento:

- a. Creare un'identità ed uno sviluppo del territorio;
- b. Costituire strumento di riferimento per la promozione e valorizzazione del territorio;
- c. Ottenere ed assicurare un elevato livello qualitativo per i prodotti appresso indicati;
- d. Garantire i consumatori in ordine alla provenienza, anche attraverso azioni informative e pubblicitarie;
- e. Promuovere e sostenere la visibilità delle produzioni e la loro commercializzazione;
- f. Migliorare i processi aziendali verso una migliore sostenibilità ambientale ed una valorizzazione delle risorse;
- g. Creare nuove opportunità di lavoro afferenti i profili professionali relativi ai prodotti oggetto della tutela e valorizzazione.

Il marchio collettivo è costituito dal logotipo "Denominazione Comunale di Fonni" e dalla immagine grafica (logo), che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Le modalità di richiesta d'uso, di concessione e di impiego del marchio, sono disciplinate dal presente Regolamento.

ARTICOLO 2 – Prodotti e servizi connessi al Marchio

I prodotti per i quali è possibile chiedere l'uso del marchio devono essere realizzati nel territorio del Comune di Fonni.

Il processo produttivo non può essere limitato alla sola attività di confezionamento.

I prodotti sono agricoli e artigianali afferenti al settore agroalimentare.

Eventuali servizi di ristorazione che intendessero utilizzare i prodotti oggetto di valorizzazione e tutela verranno interessati con successivi provvedimenti.

I prodotti devono essere ottenuti nel rispetto delle prescrizioni e delle modalità previste, per ciascuno di essi o del relativo gruppo di appartenenza, dal presente Regolamento ovvero dagli appositi Disciplinari di produzione specifici adottati con separata delibera della Giunta del Comune di Fonni.

ARTICOLO 3 – Condizioni per l'ottenimento della licenza

Il marchio è di proprietà del Comune di Fonni ed è aperto a tutte le imprese in forma singola o associata operanti nei settori di cui all'articolo 2).

Tali imprese devono soddisfare le seguenti condizioni:

1. Devono svolgere la loro attività all'interno dell'area geografica (identificata dal marchio), rappresentata dai confini territoriali del Comune di Fonni. Nel caso di imprese con più unità locali, le produzioni o i servizi per i quali può essere utilizzato il marchio sono solo quelle prodotte o prestati dalle unità ricadenti nell'area.
2. Devono rispettare quanto previsto dal presente regolamento e dagli eventuali regolamenti specifici settoriali emanati dall'Amministrazione comunale.
3. Devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti di onorabilità:
 - a) Non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - b) Non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del Libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione o rapina;
 - c) Non aver commesso illeciti e/o reati paesaggistico-ambientali, secondo le vigenti disposizioni di settore;
 - d) Non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt. 142, 143, 144 delle disposizioni approvate con Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267;

I requisiti di onorabilità devono essere posseduti:

1. Nel caso di impresa individuale, dal titolare della stessa o da institori o direttori da questi preposti all'esercizio dell'impresa o di suo ramo;
2. Nel caso di società, da tutti i soci e amministratori;
3. Nel caso di Consorzi o Associazioni, dal Presidente.

ARTICOLO 4 – Requisiti qualitativi

Il marchio collettivo con indicazione di origine "Denominazione Comunale di Fonni" può essere concesso in uso per prodotti alle imprese e/o ai soggetti che, conformemente al presente Regolamento, a quelli specifici ed al diritto comunitario, rispondano a determinati requisiti qualitativi e si obbligano al rispetto delle normative cogenti in materia di sicurezza alimentare, benessere animale, tutela ambientale, etichettatura, sicurezza sul lavoro.

Il marchio trasmette il messaggio principale di indicazione di qualità dei prodotti e delle origini dei medesimi.

ARTICOLO 5 – Istanza per la licenza d'uso

Le imprese o i soggetti che intendano utilizzare il marchio collettivo dovranno inoltrare

specifica istanza di licenza al Comune di Fonnì, Settore Affari generali, utilizzando apposita modulistica predisposta dal seore di cui sopra, corredata dalla autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3.

ARTICOLO 6 – Controllo dei requisiti e delle condizioni

Il controllo del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni prescritte dal presente Regolamento e di quelli specifici compete al titolare del marchio.

L'Ente titolare, per l'esame e la valutazione delle domande di concessione d'uso del marchio e per il puntuale controllo della sussistenza di tutti i requisiti di cui al presente regolamento ed a quelli specifici, provvede direttamente ovvero per il tramite di soggetti pubblici o privati, nella certificazione dei prodotti di cui all'articolo 2).

All'esito positivo l'Ente titolare autorizza l'uso del marchio e concede la licenza d'uso con apposito decreto adottato dal Funzionario competente, entro dieci giorni dalla data di ricezione della domanda. Nel caso non vi sia una comunicazione scritta entro tale termine, la richiesta all'autorizzazione dell'uso del marchio si ritiene accettata.

ARTICOLO 7 – Verifiche sulla utilizzazione del Marchio

L'Ente titolare, nel periodo di validità della licenza d'uso del marchio, potrà svolgere, direttamente o tramite i soggetti terzi sopra citati, adeguati controlli nei luoghi di produzione e di prestazione dei servizi.

I verificatori ne verbalizzano gli esiti e qualora rilevino usi non autorizzati o in violazione delle disposizioni del presente Regolamento e/o di quelli specifici, redigono processo verbale di accertamento con annotazione delle eventuali osservazioni della parte interessata.

All'esito, l'Ente titolare potrà assumere i provvedimenti e/o le sanzioni ritenute opportune.

ARTICOLO 8 – Collocazione del logo

Le imprese ed i soggetti che otterranno la licenza d'uso del marchio si obbligano, per i prodotti interessati, a riportare in apposito spazio il logo-marchio "Denominazione Comunale di Fonnì" ed il codice di autorizzazione, nonché a rispettare quanto stabilito dalla vigente normativa in proposito ed in materia di etichettatura.

La posizione del logo e le dimensioni dello stesso differiscono in base alla natura del prodotto e comunque si intendono collocabile in zona ben visibile.

ARTICOLO 9 – Obblighi del licenziatario

La licenza d'uso del marchio contiene i dati anagrafici del licenziatario, il codice di autorizzazione, la data di rilascio della licenza d'uso.

La durata di validità della licenza d'uso del Marchio è a tempo indeterminato, salvo revoca o recesso.

La licenza d'uso e i diritti che ne derivano non sono trasmissibili.

Il Licenziatario è tenuto a lasciare indenne il Comune da qualsiasi richiesta di danni o altra pretesa di terzi nei suoi confronti, in relazione ai beni commercializzati e ai servizi prestati con l'uso del marchio.

Il Licenziatario è altresì tenuto a cessare o sospendere l'uso del marchio, senza pretesa di risarcimento di danni, qualora, per cause sopravvenute, il Comune perda definitivamente o temporaneamente la titolarità del marchio.

Il Licenziatario si obbliga inoltre a:

1. Rispettare le norme vigenti nell'area di riferimento ed in particolare quelle relative alla sicurezza alimentare, benessere animale, tutela ambientale, etichettatura, sicurezza sul lavoro.
2. Tenere comportamenti conformi alle politiche territoriali del Comune.
3. Osservare le prescrizioni del presente Regolamento e dei disciplinari di produzione.
4. Impegnarsi a partecipare a programmi di promozione concordati con l'Ente titolare del marchio, quali: "Cortes Apertas", "Pastorias", ed eventuali altre manifestazioni o eventi che l'amministrazione comunale, di volta in volta, andrà ad individuare;
5. Comunicare tempestivamente all'Ente l'esito di eventuali controlli da parte delle autorità competenti ed eventuali variazioni che possano influire sull'uso del marchio.
6. Utilizzare il marchio ed i suoi segni distintivi sia per i prodotti, sia per i servizi, sia per il materiale informativo e promozionale secondo quanto prescritto dal presente Regolamento e dal disciplinare di produzione.
7. Fornire al soggetto indicato dal Comune per le verifiche periodiche ogni informazione e/o documentazione che venisse richiesta.

ARTICOLO 10 – Elenco dei Licenziatari

Il Comune di Fonni istituisce l'Elenco dei Licenziatari, nel quale, oltre ai dati identificativi dell'impresa, sono contenuti gli estremi del provvedimento di concessione, con l'eventuale indicazione del quantitativo di produzione che può essere contrassegnato dal marchio in quanto rispondente alle prescrizioni del presente Regolamento.

I licenziatari con la sottoscrizione della licenza d'uso si impegnano a rispettare le modalità d'uso del marchio collettivo previste dal presente Regolamento e dal disciplinare di produzione nonché a:

- 1) Non modificare in alcun modo il logo e a non registrare, né comunque utilizzare, simboli identici o tali da generare confusione o rischi di associazione con il medesimo;
- 2) Non adottare comportamenti che possano ledere il prestigio del marchio;
- 3) Rispondere nei confronti del Comune di Fonni di ogni abuso del marchio ovvero di non conformità nell'uso;
- 4) Inviare con cadenza annuale tutte le informazioni e la eventuale documentazione a supporto, che il Comune riterrà utili a verificare per il corretto utilizzo del marchio da parte di ciascun licenziatario;
- 5) Garantire la disponibilità a cooperare attivamente alla realizzazione delle azioni collettive di valorizzazione del marchio;

- 6) Rendere disponibile agli organismi di controllo, tutta la documentazione giudicata da questi utile alla verifica del corretto utilizzo del marchio;
- 7) Cooperare attivamente alla realizzazione delle attività collettive tese a valorizzare il marchio.

ARTICOLO 11 – Utilizzazione del marchio per usi promozionali

Il marchio "Denominazione Comunale di Fonni" può essere utilizzato per materiale promozionale, informativo, biglietti da visita o di identificazione delle aziende, brochure aziendali, presentazioni, documenti, pubblicità e sito web aziendale, cartelli ed insegne dell'impresa, veicoli aziendali quali autovetture, camion e furgoni.

Per specifiche situazioni l'azienda potrà formulare richiesta all'Ente titolare che potrà o meno autorizzarne l'utilizzo.

Il logo potrà essere utilizzato anche per promuovere attività culturali, turistiche e sportive.

A tal fine deve essere inviata al Comune di Fonni formale richiesta e, presa visione del materiale, può autorizzare o meno l'uso del logo-marchio entro dieci giorni.

ARTICOLO 12 – Sanzioni

Le non conformità possono essere:

- lievi: quando non pregiudicano l'immagine del marchio;
- gravi: quando sono tali da pregiudicare l'immagine del marchio.

In caso di non conformità, il responsabile del Servizio competente, del Comune di Fonni, anche all'esito di proposta dell'organo di verifica, salvo in ogni caso l'eventuale risarcimento del danno, applica le seguenti sanzioni ai licenziatari responsabili:

- ammonizione scritta;
- sanzione pecuniaria;
- sospensione;
- revoca.

I provvedimenti contenenti le sanzioni e le relative motivazione vengono comunicati ai licenziatari interessati con lettera raccomandata.

La sanzione pecuniaria, la sospensione e la revoca sono annotate nell'elenco dei licenziatari.

L'ammonizione scritta è la sanzione applicabile per non conformità lievi.

La sanzione pecuniaria è applicata in caso di reiterazione di non conformità lievi o in presenza di una non conformità grave. Essa varia da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00 e può essere aggiornata annualmente con provvedimento del Comune.

La sospensione, con o senza la sanzione pecuniaria, è applicabile a tempo determinato non superiore ad un anno a fronte di non conformità gravi.

La sospensione e la relativa motivazione vengono comunicate, previa adozione di formale atto, al licenziatario con lettera raccomandata nella quale è indicato il periodo e le condizioni alle quali può essere annullata.

La sospensione può essere revocata anticipatamente quando si accerti l'adeguamento del licenziatario alle condizioni fissate.

I provvedimenti di cui al presente articolo vengono annotati nell'elenco dei licenziatari.

La revoca viene determinata dal Responsabile del Servizio competente, il quale viene a conoscenza delle seguenti eventuali cause:

1. Non si osservino le disposizioni del presente regolamento d'uso del marchio nonché quelle contenute nei disciplinari di produzione;
2. non si dia esecuzione alle deliberazioni relative all'uso del marchio;
3. si assumano comportamenti che arrechino o siano in grado di arrecare in qualsiasi modo un danno materiale o morale al Comune o agli altri soggetti interessati;
4. si utilizzi il marchio in termini illegali o fraudolenti;
5. sia soggetto al fallimento o cessazione dell'attività.

La revoca comporta la cancellazione dall'elenco dei licenziatari.

ARTICOLO 13 – Recesso del licenziatario

Il licenziatario può in ogni momento recedere dal contratto di concessione d'uso del marchio, mediante esplicita comunicazione scritta che deve essere inviata al Comune di Forni a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'operatività del recesso decorre dal momento della avvenuta ricezione della comunicazione.

A seguito del recesso o della revoca il licenziatario viene cancellato dall'elenco dei licenziatari e cessa altresì ogni suo diritto all'utilizzo del marchio.

ARTICOLO 14 – Coordinamento

Il Comune di Forni si potrà avvalere della collaborazione delle Associazioni di categoria, dei Consorzi di tutela e di promozione per diffondere il marchio e per progettare specifiche azioni promozionali e di valorizzazione, sia in ambito nazionale sia all'estero.

La disponibilità delle Associazioni di categoria e dei Consorzi nel coadiuvare l'Ente in tale attività promozionale esige l'impiego da parte delle singole imprese beneficiarie del marchio ad una partecipazione attiva alle azioni collettive di valorizzazione che saranno poste in essere.

ARTICOLO 15 – Catalogo dei prodotti

Il Comune realizzerà, all'interno del sistema informativo del marchio, un catalogo dei prodotti contenente le schede tecniche e le informazioni relative all'azienda, al produttore, ai luoghi e modalità di vendita, ai servizi offerti. Ciò verrà reso operativo compatibilmente con le dotazioni di bilancio.

ARTICOLO 16 – Diffusione del regolamento

Il Comune assicurerà la più ampia diffusione del presente Regolamento, per favorirne la migliore conoscenza da parte dei cittadini, delle imprese, delle istituzioni e delle associazioni di categoria anche al fine di garantire condizioni di parità tra gli operatori interessati.

